



**COMUNE DI**  
**CASTELFRANCO IN MISCANO**

Provincia di BENEVENTO

**REGOLAMENTO DELLA**  
**DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**  
**POTABILE**

Approvato con verbale di deliberazione  
del C.C. n. 13 del 03.04.2001

# COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

*Benevento*

## REGOLAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

### TITOLO PRIMO *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### ARTICOLO 1

*Assunzione del servizio in economia*

Il servizio della distribuzione idrica potabile è assunto, a norma di legge, dal Comune. Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente. Ai fini del presente Regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Acquedotto assume la denominazione di "Servizio Acquedotto". Qualora il servizio o parte di esso sia affidato in concessione, la ditta appaltatrice sostituisce il "Servizio Acquedotto" subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni legislative in vigore e dal presente Regolamento. In questo caso il Concessionario per le parti ad esso affidategli assume la denominazione di Servizio Acquedotto.

#### ARTICOLO 2

*Campo di applicazione*

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutte le utenze allacciate sull'acquedotto comunale.

#### ARTICOLO 3

*Costruzione della rete nel suolo pubblico*

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto. Tuttavia è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Responsabile del servizio;
- 4) che vengano assunte, dal/i richiedente/i, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

#### ARTICOLO 4

*Proprietà delle tubazioni*

Le tubazioni stradali, comunque poste in area pubblica, sia che siano state realizzate direttamente dal Comune - anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto o a totale carico- e le derivazioni fino al limite delle proprietà private, queste ultime, eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dal limite della proprietà fino al contatore escluso e quelle dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

## **ARTICOLO 5**

### *Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti*

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà del Comune, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.45, sono affidate all'Ufficio Tecnico il quale di volta in volta, per i lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via subordinata, di personale straordinario.

## **ARTICOLO 6**

### *Tipo di fornitura*

Le forniture si distinguono in:

- 1) Forniture per uso pubblico;
- 2) Forniture per uso privato:
  - a) utenze ad uso domestico residenti;
  - b) utenze per uso non domestico;
  - c) utenze per uso agricolo;
  - d) Utenze promiscue uso agricolo e domestico residente.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nelle richieste di adesione al servizio.

## **ARTICOLO 7**

### *Interruzione del servizio di erogazione*

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva, previamente autorizzato.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

In caso di intervento programmato sarà dato opportuno preavviso. Nel caso di scarsa disponibilità delle fonti di approvvigionamento l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a turni o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

## **ARTICOLO 8**

### *Priorità della concessione delle utenze*

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità delle utenze domestiche.

## **ARTICOLO 9**

### *Danni alle condotte e tubazioni in genere*

Qualora siano provocati danni o guasti alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, per negligenza o colpa, o per altra causa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, nonché dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per dispersione di acqua; tutto maggiorato del 20% per spese generali.

## **ARTICOLO 10**

### *Variazioni al regolamento*

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e avvisi con manifesti pubblici. Nel caso che l'utente non receda dall'adesione al servizio entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

## **ARTICOLO 11**

### *Distribuzione dell'acqua*

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

## **TITOLO SECONDO**

### *FORNITURE PER USO PUBBLICO*

## **ARTICOLO 12**

### *Definizione di impianti per uso pubblico*

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade, fogne e di giardini e aree comunali;
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

## **ARTICOLO 13**

### *Fontane pubbliche*

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità superiore a litri 25. E' vietato:

- a) prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

## **ARTICOLO 14**

### *Bocche speciali*

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività. Dalle bocche di cui sopra, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

## **ARTICOLO 15**

### *Istallazione di contatori*

Le fontane, di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo e di gestione, il Servizio Acquedotto potrà disporre l'installazione di contatori sia sulle fontane pubbliche che in punti determinati della rete.

## **ARTICOLO 16**

### *Servizi pubblici non gestiti dal Comune*

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestite da altre pubbliche Amministrazioni.
- b) Servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze dovranno essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza, nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esenzione parziale della tariffa medesima.

**TITOLO TERZO**  
*FORNITURE AD USO PRIVATO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO*

**CAPO PRIMO**  
*AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO*

**ARTICOLO 17**  
*Forniture su strade canalizzate*

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per uso non domestico.

**ARTICOLO 18**  
*Forniture su strade non canalizzate*

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto di intesa con l'ufficio tecnico comunale e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti ad abitazione civile; 1.5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc. ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art.3.

**ARTICOLO 19**  
*Nuovi allacciamenti - Procedura*

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Servizio Acquedotto in carta libera. La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta:

- dal proprietario;
- dal conduttore o locatario;
- dall'usufruttuario;
- dall'enfiteuta;
- dal legale rappresentante per le persone giuridiche;
- da altri aventi titolo.

Alla domanda devono essere allegate:

- a) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;
- b) la concessione edilizia/autorizzazione;
- c) l'atto comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente interessato al caso specifico;
- d) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, attestante la regolarità degli scarichi nelle apposite fognature delle acque di rifiuto in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'abitato;
- per i documenti di cui ai punti c) e d) potrà essere presentata dichiarazione sottoscritta dal avente diritto nei modi previsti dalla normativa vigente.

Solo a seguito di sopralluogo con esito favorevole l'utente potrà avere la relativa autorizzazione.

## CAPO SECONDO IMPIANTI INTERNI

### ARTICOLO 20

#### *Installazione delle condutture esterne*

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo - guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

### ARTICOLO 21

#### *Collegamenti di impianti ed apparecchi*

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque frammiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno". E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

### ARTICOLO 22

#### *Impianti di pompaggio*

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un idoneo serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

### ARTICOLO 23

#### *Serbatoi*

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

### ARTICOLO 24

#### *Prescrizioni e collaudi*

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio e quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

#### **ARTICOLO 25**

##### *Manutenzione delle condotte*

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione ordinaria sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo dell'Ufficio Tecnico o, in sostituzione, da terzi se il servizio è affidato in concessione.

Ove sia necessario, si provvede agli opportuni lavori di riparazione, manutenzione straordinaria, interventi per perdite ecc., sostituzione o modifiche delle derivazioni, e le relative spese sostenute ed i costi di manodopera sono addebitati direttamente all'utente interessato. E' data facoltà all'utente di provvedervi direttamente, previo Nulla - Osta del Responsabile del Servizio e con l'assistenza tecnica degli uffici competenti.

In caso di rifacimento o sostituzione dell'acquedotto, le spese di allacciamento e delle derivazioni eventuali gravano sull'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 26**

##### *Modifiche*

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento, per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirli entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienze lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dagli obblighi derivanti dall'adesione al presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 27**

##### *Guasti agli apparecchi*

L'utente ha l'obbligo di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Servizio Acquedotto. In caso di intervento volto alla sostituzione e/o ripristino del contatore è dovuto il rimborso spese pari al costo dell'intervento stesso, così come quantificato dall'U.t.c.

#### **ARTICOLO 28**

##### *Vigilanza*

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali; in particolare hanno facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, altre manomissioni agli impianti e sull'uso improprio dell'acqua.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Servizio Acquedotto di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

## **CAPO TERZO** **CONTATORI**

### **ARTICOLO 29** *Tipo e calibro del contatore*

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo; gli utenti ne sono i consegnatari e sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando a richiesta dell'utente inoltrata al Servizio Acquedotto o per cattivo funzionamento accertato dal Servizio stesso, venisse disposta la sostituzione del contatore, le relative spese sostenute ed i costi di manodopera, sono addebitati direttamente all'utente interessato, a favore del Servizio acquedotto.

Resta inteso che il contatore rimane di esclusiva proprietà comunale.

### **ARTICOLO 30** *Posizione dei contatori*

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente, una chiave di arresto e una valvola di non ritorno; a monte deve essere collocata idonea chiave di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori e la chiave di arresto a monte saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

### **ARTICOLO 31** *Contatori in fabbricati con più utenze*

Ogni utenza può servire una sola unità immobiliare. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati di nuova costruzione con più utenze i contatori dovranno essere installati in un unico apposito quadro.

Nel caso che una utenza fornisca più unità immobiliari, gli aventi titolo sono obbligati, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a presentare richiesta di adesione al servizio per ogni singola utenza, pena la sospensione della fornitura con le procedure previste dall'art. 44.

### **ARTICOLO 32** *Custodia dei contatori*

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

### **ARTICOLO 33** *Nolo contatore*

Le quote di nolo e manutenzione dei contatori sono fissati per i vari tipi di utenza nell'allegata Tab. A. Nel caso di disdetta di utenza il proprietario è tenuto al mantenimento ed alla custodia del contatore

con chiave d'arresto sigillata.

#### **ARTICOLO 34**

##### *Verifica dei contatori a richiesta dell'utente*

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla data dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prove del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comporta l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U.n.216 del 17 agosto 1976) e precisamente  $+5\%$  da  $Q_{min}$  incluso a  $Q_t$  escluso e  $+2\%$  da  $Q_t$  incluso a  $Q_{max}$  incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di cui alla Tabella A per il rimborso delle spese di verifica.

#### **ARTICOLO 35**

##### *Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto*

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese sostenute e costi di manodopera a carico dell'utente a favore del Servizio medesimo.

#### **CAPO QUARTO**

##### *ADESIONI AL SERVIZIO*

#### **ARTICOLO 36**

##### *Titolarità dell'autorizzazione*

Titolare della autorizzazione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, legale rappresentante, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposita richiesta di adesione al servizio. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni richiesta di adesione senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia, se richiesta, all'atto dell'adesione.

#### **ARTICOLO 37**

##### *Adesione al servizio - volture*

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposita richiesta di adesione e relativa autorizzazione su modelli predisposti dal Servizio Acquedotto. Le richieste di adesione di cui al precedente comma potranno essere presentate al Servizio Acquedotto:

1) per le nuove utenze:

a - solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 19.

b - dopo aver effettuato il versamento del contributo di allaccio di cui all'art. 18;

c - dopo aver costituito deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei consumi di cui all'art. 43, così come indicato nella tabella A;

2) per le vecchie utenze (subingresso o voltura) in qualsiasi momento a condizione che:

a - sia presentata domanda di voltura o subentro da uno dei soggetti di cui all'art. 19;

b - siano state regolarizzate eventuali morosità precedenti sulla stessa utenza;

c - sia stato effettuato il versamento di rimborso spese di voltura di cui alla Tab. A;

d - sia costituito l'anticipo a garanzia dei consumi di cui all'art. 38 punto b) indicato dalla Tab. A);

Sulla richiesta di adesione sarà riportata la lettura del consumo all'atto del subentro.

Il proprietario che venda il suo immobile è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Qualora il Servizio Acquedotto venisse comunque a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo utente sarà invitato a regolarizzare la sua posizione entro 20 giorni dalla richiesta, sotto pena, in caso contrario, di sospensione del servizio.

In caso di morte i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, di tutte le somme dovute; sono

tenuti inoltre ad avvisare il Servizio Acquedotto entro 3 mesi dal decesso per le necessarie modifiche al contratto.

Qualora il Servizio Acquedotto venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli eredi si applicheranno le norme di cui sopra.

### **ARTICOLO 38**

#### *Spese e depositi a carico degli utenti*

Prima del rilascio della autorizzazione di cui al precedente art.37 gli interessati dovranno versare, al Servizio acquedotto:

- a) a titolo di rimborso spese le somme di cui alla Tabella A;
- b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui all'allegata tabella A;
- c) a titolo di nolo anticipato del contatore la somma di cui all'allegata tabella A;
- d) il contributo di allaccio determinato dal Servizio Acquedotto.

### **ARTICOLO 39**

#### *Durata della fornitura*

Le adesioni al servizio, salvo diversa indicazione, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire l'utenza in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta; dell'operazione dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Il canone annuo di cui all'art.38 è ridotto del 50% qualora la disdetta avvenga nel primo semestre dell'anno solare.

### **ARTICOLO 40**

#### *Uso dell'acqua*

E' vietato l'uso irriguo. L'utente non potrà derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nell'autorizzazione e, in particolare, non potrà cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

### **ARTICOLO 41**

#### *Accertamento dei consumi - lettura dei contatori*

I consumi sono determinati sulla base della lettura del contatore che avrà luogo di norma semestralmente, secondo il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto. In caso di subentro ad una vecchia utenza la prima lettura sarà effettuata dal Servizio Acquedotto durante il sopralluogo e trascritta sul contratto.

Qualora non sia stato possibile accertare i consumi può essere disposta la chiusura dell'utenza; la riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

In caso di mancata lettura per causa dell'utente, allo stesso dovrà consegnarsi una scheda per autolettura da restituire al Servizio Acquedotto entro 5 giorni.

### **ARTICOLO 42**

#### *Tariffe - Ruoli di riscossione*

Per tutte le forniture è dovuto un canone annuo nella misura indicata dalla Tab. A per la rispettiva utenza.

La riscossione avrà luogo a mezzo di liste di carico per il tramite del Servizio Acquedotto o mediante ruoli emessi con le procedure di legge e le eventuali rateizzazioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Per i ritardati pagamenti è stabilita una indennità di mora come dalla allegata Tab. A

### **ARTICOLO 43**

#### *Anticipo Consumi*

Chi chiede una nuova utenza o una voltura dell'utenza è tenuto a versare, in contanti, al Servizio Acquedotto, a titolo cauzionale infruttifero a garanzia dei consumi, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata tabella A. L'Amministrazione Comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi riguardanti in materia.

L'anticipo viene restituito, dal Servizio Acquedotto, all'utente alla cessazione della adesione al servizio dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

#### **ARTICOLO 44**

##### *Pagamenti- Morosità - Distacchi - Risoluzione della fornitura*

In relazione ad ogni riscossione sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e affisso nei luoghi pubblici sul territorio comunale un manifesto contenente le scadenze, i servizi, i riferimenti ai periodi e tutte le altre spiegazioni necessarie affinché sia data la più ampia informazione all'utente dell'emissione dei pagamenti a cui dovranno ottemperare.

L'utente che non riceve la bolletta è tenuto a richiederla presso il Servizio Acquedotto: tale motivo non sarà ritenuto valido ai fini dei mancati pagamenti e per l'applicazione dei relativi interessi di mora.

I distacchi previsti per le infrazioni rilevate o per morosità saranno eseguiti dal Servizio Acquedotto, con le seguenti modalità:

a) notifica per le infrazioni e/o dei mancati pagamenti; la notifica dovrà contenere l'avvertenza dello stacco, oltre le spese per l'utente che non assolve ai pagamenti entro i tempi previsti (massimo 60 gg.);

b) lo stacco della fornitura dovrà essere effettuato da un tecnico, che redigerà apposito verbale di cui una copia è lasciata all'utente. Per le utenze dove risulterà impossibile effettuare il distacco sarà iniziata direttamente la pratica ingiuntiva.

L'autorizzazione può essere revocata su disposizione del Servizio Acquedotto per reiterate morosità dell'utente.

#### **ARTICOLO 45**

##### *Responsabilità sull'uso e conservazione della derivazione*

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi dell'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la proprietà

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per causa a lui imputabile ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la riparazione ed i costi di manodopera, se effettuati dal Servizio Acquedotto.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericolo di gelo.

Sono a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni dell'intero tratto di derivazione dalla condotta principale agli impianti realizzati sulla sua proprietà.

#### **ARTICOLO 46**

##### *Portata garantita*

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di presa della derivazione. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non affluisca ai piani superiori.

#### **ARTICOLO 47**

##### *Perdite - danni - responsabilità*

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### **ARTICOLO 48**

##### *Pagamento dei consumi*

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite delle

bollette di pagamento.

In caso di inadempienza nei pagamenti il Servizio Acquedotto potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

#### **ARTICOLO 49**

##### *Ripristino delle utenze*

Per ottenere il ripristino dopo uno stacco dell'utenza, l'interessato è tenuto a pagare al Servizio Acquedotto, oltre alle somme relative ai consumi, ai canoni e agli arretrati, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto pari al contributo di sopralluogo di cui alla Tab. A.

#### **TITOLO QUARTO**

##### *AUTORIZZAZIONI SPECIALI TEMPORANEE*

#### **ARTICOLO 50**

##### *Autorizzazione speciali temporanee*

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee, per un periodo non superiore a mesi tre continuativi, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposita richiesta di adesione;
- dovranno essere sempre a consumo;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente Regolamento.

Dette utenze saranno inserite nelle liste di carico delle utenze provvisorie.

#### **ARTICOLO 51**

##### *Tariffe per le autorizzazioni speciali temporanee*

Per tutte le autorizzazioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale tariffa di cui al punto 2b) della allegata Tabella A.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condutture pubblica.

#### **ARTICOLO 52**

##### *Autorizzazioni speciali per cantieri edili*

Le autorizzazioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sulla scheda di adesione dovranno essere riportati gli estremi della Concessione edilizia o della autorizzazione.

#### **ARTICOLO 53**

##### *Contratti per idranti antincendio*

Gli utenti privati che provvedono alla installazione diretta degli idranti antincendio negli immobili e derivati direttamente o dalla rete comunale o dalle rete di derivazione debbono corrispondere il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi di cui alla tabella allegata. Il canone di abbonamento dovrà essere pagato con le modalità stabilite dall'art.48 anticipatamente all'inizio del semestre per utenza annuale.

L'Amministrazione comunale concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dagli idranti e sempre se disponibile, soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli idranti posti in apposita custodia dovranno essere muniti di sigillo e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio.

Dell'avvenuta apertura l'utente dovrà dare avviso al Comune entro 24 ore presentando la necessaria documentazione.

L'apertura degli idranti fatta senza il consenso del Servizio Acquedotto comporterà l'applicazione di una sanzione di lire 300.000 una tantum.

Il Servizio Acquedotto riserva la facoltà, nel caso di più idranti direttamente alimentati dalla rete di alimentazione, di installare un contatore di controllo, addebitando in tal caso all'utente il nolo del

contatore e il consumo dell'acqua registrato dal contatore stesso . In tutti i casi sarà addebitato all'utente un canone minimo di consumo corrispondente a 180 mc. per anno.

Tutte le spese per la fornitura, installazione e manutenzione degli idranti antincendio, sia internamente agli immobili sia esternamente alle aree di pertinenza, nonché delle relative tubazioni di alimentazione sono a totale carico degli utenti.

L'utente deve presentare presso l'ufficio Servizio Acquedotto un certificato di collaudo da cui risulti l'efficienza dell'impianto, in uno al Nulla - Osta dei VV. FF. se dovuto.

L'Amministrazione, comunque, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità del loro funzionamento anche nei casi di riduzione di pressione e di portata insufficiente per il loro uso.

#### **ARTICOLO 54**

##### *Cessazione delle utenze speciali temporanee*

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta di adesione, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

### **TITOLO QUINTO**

#### *PENALITA'*

#### **ARTICOLO 55**

##### *Prelievi abusivi*

Il prelievo di acqua senza autorizzazione o per usi diversi da quelli previsti nella autorizzazione stessa è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento. Se tale prelievo è effettuato senza autorizzazione o usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli, nonché quando vengano violati i sigilli al contatore o alla chiave di arresto sarà applicata una penale da £.500.000 a £.3.000.000

Per usi diversi dell'acqua e per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti la penale sarà applicata in misura variabile da £.300.000 a £.2.000.000

Le sanzioni di cui sopra vengono liquidate dal Servizio Acquedotto per ogni anno di evasione accertato, salvo diversa dimostrazione probatoria.

#### **ARTICOLO 56**

##### *Contestazione delle infrazioni*

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dagli Agenti di Polizia Municipale che, ove possibile, contesteranno direttamente l'infrazione.

Ogni infrazione dà al Servizio Acquedotto il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

#### **ARTICOLO 57**

##### *Sanzioni*

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dalle norme specifiche in materia.

E' fatto salvo a favore dell'Amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese conseguenti alle infrazioni rilevate ove applicabili.

Per i prelievi abusivi con manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte del Responsabile del Servizio, su segnalazione dell'Ufficio Acquedotto.

#### **ARTICOLO 58**

##### *Applicazione delle norme di diritto comune*

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **ARTICOLO 59**

##### *Uso di prese private in caso di necessità*

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratto dal consumo totale effettuato dall'utente.

#### **ARTICOLO 60**

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta comunale, caso per caso.

#### **ARTICOLO 61**

*Determinazione tariffe*

Fermo restando che il Servizio Acquedotto può essere affidato tutto o in parte in concessione, il Comune si riserva espressamente ogni potestà sulla determinazione delle tariffe.

#### **ARTICOLO 62**

*Disposizioni precedenti*

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

#### **ARTICOLO 63**

*Norme transitorie*

Tutte le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno regolarizzate e armonizzate alle nuove norme gradualmente secondo un programma redatto dal Servizio Acquedotto. Qualora il Servizio Acquedotto venga affidato tutto o in parte in concessione, si demandano ai singoli contratti d'appalto i limiti e le competenze del Concessionario.

#### **ARTICOLO 64**

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio. Della sua entrata in vigore sarà dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

La tabella "A", fa parte integrante del presente regolamento

Tutti gli adempimenti tariffari previsti dalle tabelle allegate sono aggiornati e/o determinati con delibera di Giunta Municipale.

## TABELLA A)

*Allegata al Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile*

### Tariffa fornitura

#### 1) Fornitura per uso pubblico

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Canone annuo, comprensivo di nolo contatore | £ 40.000 | € 20,66 |
| Consumo al mc.                              | £ 800    | € 0,41  |

#### 2) Fornitura per uso privato

##### 2a – Utenze uso domestico residente

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Canone annuo, comprensivo di nolo contatore | £ 40.000 | € 20,66 |
| Consumo fino a 180 mc, per mc               | £ 800    | € 0,41  |
| Oltre 180 mc, per mc                        | £ 2.000  | € 1,03  |
| Oltre 360 mc, per mc                        | £ 3.000  | € 1,55  |

##### 2b – Utenze uso non domestico

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Canone annuo, comprensivo di nolo contatore | £ 80.000 | € 41,32 |
| Consumo fino a 180 mc, per mc               | £ 1.200  | € 0,62  |
| Oltre 180 mc, per mc                        | £ 2.000  | € 1,03  |
| Oltre 360 mc, per mc                        | £ 3.000  | € 1,55  |

##### 2c – Utenze uso agricolo

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Canone annuo, comprensivo di nolo contatore | £ 80.000 | € 41,32 |
| Consumo fino a 180 mc, per mc               | £ 400    | € 0,21  |
| Oltre 180 mc, per mc                        | £ 1.000  | € 0,52  |
| Oltre 360 mc, per mc                        | £ 1.500  | € 0,77  |

##### 2d – Utenze promiscue uso agricolo e domestico residenti

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Canone annuo, comprensivo di nolo contatore | £ 80.000 | € 41,32 |
| Consumo fino a 180 mc, per mc               | £ 800    | € 0,41  |
| Oltre 180 mc, per mc                        | £ 1.000  | € 0,52  |
| Oltre 360 mc, per mc                        | £ 1.500  | € 0,77  |

#### 3) Altre tariffe

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Rimborso spese verifica                   | £ 50.000                               | € 25,82 |
| Deposito cauzionale infruttifero          | £ 50.000                               | € 25,82 |
| Contributo d'allaccio                     | in base alla relazione dell'U.T.C.     |         |
| Interessi di mora per ritardato pagamento | il doppio del tasso d'interesse legale |         |